

REGOLAMENTO GESTIONE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 Principi generali

La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, nell'ambito dei propri compiti statutari ed istituzionali e nei limiti del budget stanziato annualmente, concede sponsorizzazioni – anche sotto forma di interventi pubblicitari - finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo di attività sociali, culturali, sportive e ricreative sul territorio di competenza.

I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento, sono approvati con provvedimento formale dal Consiglio di Amministrazione, mediante specifiche delibere, dal Comitato Comunicazione e dall'Ufficio Relazioni Esterne, per quanto nelle loro autonomie, considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle iniziative proposte e tenuto presente l'interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo delle stesse fino alla concorrenza massima del plafond stanziato e la loro corrispondenza alle finalità statutarie ed istituzionali della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco.

Art. 2 Soggetti beneficiari

Possono essere ammessi alle sponsorizzazioni gli Enti pubblici e privati, le Fondazioni e le Associazioni, i cui statuti siano ritenuti dal C.d.A. della Banca idonei per le finalità dell'iniziativa da svolgere e che rispondano ai requisiti previsti dal successivo articolo del presente regolamento.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla sponsorizzazione

Per essere ammessi alla sponsorizzazione è necessario che i richiedenti:

- siano dotati di statuto, avente scopi ritenuti dal C.d.A. conformi alla politica di erogazione della Banca e nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi per lo svolgimento delle attività statutarie;
- non perseguano finalità di lucro;
- abbiano sede o residenza o operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco;
- risultino costituiti da almeno un anno al momento della richiesta della sponsorizzazione;
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica;
- presentino il programma delle iniziative e delle manifestazioni attraverso il sito www.bancadicherasco.it nell'apposita sezione Gestione Contributi, illustrando le attività già svolte nell'anno precedente e quelle che vorranno svolgere nell'anno oggetto della richiesta, fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;
- producano a corredo della richiesta i seguenti documenti: copia dell'Atto costitutivo comprensivo dello Statuto, bilancio dell'anno precedente la richiesta, programma della manifestazione e un elenco delle spese da sostenere e delle entrate provenienti da altri sponsor e/o abbinamenti pubblicitari specificandone la denominazione.

Art. 4 Criteri per la concessione delle sponsorizzazioni

La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco finanzia e sponsorizza esclusivamente eventi proposti come previsto dagli Artt. 2 e 3 e giudicati, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Comunicazione o dell'Ufficio Relazioni Esterne, di rilevante importanza per la promozione della Banca e per la qualificazione del territorio di competenza.

A tale fine nella determinazione della sponsorizzazione la Banca terrà conto:

- della rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco;
- della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione sociale, culturale, sportiva o ricreativa;
- dell'eventuale concorso finanziario di altri Enti;
- dei riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
- dell'idoneità dell'apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa;
- degli esiti e dei riscontri di eventuali iniziative dell'Ente oggetto di sponsorizzazione della Banca in anni precedenti.

Art. 5 Termine e modalità di presentazione delle richieste di sponsorizzazione

Le richieste di sponsorizzazione devono essere inserite sul sito: **entro il 31 Agosto**, per quelle iniziative che si sviluppano a cavallo di due anni (campionati di calcio, volley, basket, oppure legati all'ambito scolastico) e **entro il 28 Febbraio** per quelle che hanno sviluppo annuale (Pro Loco, bocciofile, squadre ciclistiche, golf club, etc...).

Nel caso di eventi che abbiano una durata temporale ristretta e che si svolgano in un periodo diverso dall'arco temporale indicato, la richiesta deve comunque pervenire almeno **30 giorni prima** della data in cui si svolgerà la manifestazione.

Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 6 Esame delle richieste

La Banca di Cherasco esaminerà le domande pervenute entro i termini di presentazione di cui al precedente articolo e delibererà la concessione dei singoli contributi ed il loro ammontare, che avverrà a fronte di emissione di fattura o ricevuta fiscale da parte delle Associazioni/Enti.

Art. 7 Irregolarità

Eventuali irregolarità o incompletezze delle richieste o della documentazione da produrre debbono essere sanate dal richiedente entro giorni 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena la non ammissione alla sponsorizzazione.

Sono esclusi dalla concessione delle sponsorizzazioni tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in modo difforme da quanto stabilito nel presente regolamento o non abbiano integrato la documentazione entro il termine fissato per l'eventuale integrazione.

Nel caso di iniziative e manifestazioni promosse da vari Enti/Associazioni in forma congiunta, la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco intratterrà rapporti per tutti gli aspetti previsti dal presente regolamento esclusivamente con l'Ente firmatario della richiesta ovvero, nel caso di più firmatari, con il firmatario indicato nella richiesta come l'Ente/Associazione o la persona designato a rappresentare tutti i firmatari o, in assenza di tale designazione, con il primo firmatario della richiesta.

L'inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell'istanza.

Art. 8 Vigilanza e controllo

Alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, in ipotesi di erogazione della sponsorizzazione, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

Art. 9 Richiesta di liquidazione

La liquidazione della sponsorizzazione è subordinata alla presentazione di fattura in seguito allo svolgimento dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno dell'approvazione da parte della Banca.

La liquidazione della sponsorizzazione e/o il pagamento della fattura è inoltre subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- firma della dichiarazione del ricevente la sponsorizzazione e firma del contratto (in caso di sponsorizzazioni superiori ai 1.000 €);
- effettivo svolgimento dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
- relazione sui risultati dell'iniziativa per cui si è chiesta la sponsorizzazione;
- relazione con materiale fotografico sull'attività dell'associazione ed in particolar modo delle modalità con cui è stata svolta attività di promozione e pubblicità dell'immagine della banca per cui è stato stipulato l'accordo di sponsorizzazione.

Art. 10 Natura della sponsorizzazione

Tutte le sponsorizzazioni concesse dalla Banca hanno carattere discrezionale e facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa.

Art. 11 Obbligo di esposizione del logo

La partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale, pubblicitario e nelle iniziative indicate nella richiesta, attraverso apposizione del logo identificativo e di ogni altra opportuna dicitura richiesta dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco nel rispetto del regolamento sull'uso del logo.

Art. 12 Esonero da responsabilità

La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco non assume alcuna responsabilità sugli aspetti organizzativi e finanziari delle manifestazioni e delle iniziative alle quali ha accordato la concessione di contributi.

Parimenti non è responsabile della gestione delle manifestazioni e delle iniziative stesse.